



TRIBUNALE DI COSENZA

*Sezione I civile*

*Proc. n. 16/2021 (piano del consumatore presentato da Crocco Andrea)*

Il giudice designato, dott.ssa Francesca Familiari,

a scioglimento della riserva assunta in data odierna;

richiamato tutto quanto osservato nel decreto del 7.7.2022 sulle condizioni di ammissibilità della procedura;

preso atto della regolarità degli adempimenti disposti con il predetto decreto da parte del gestore della crisi, come da documentazione dal medesimo gestore;

considerato che a seguito della fissazione dell'udienza di cui all'art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 il giudice procede all'omologa del piano del consumatore se verifica la fattibilità del piano medesimo e l'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo l. 3/2012 ed esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

riscontrata, nel caso di specie, l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

considerato in ordine alla meritevolezza del debitore:

- che l'art 7 comma 2 lettera *d ter* l. 3/12 condiziona, come detto, l'omologa all'esclusione della circostanza che “ *il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*”;
- che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non si riscontra tale negativa circostanza, non potendosi ricondurre a colpa grave, mala fede o frode le ragioni dell'indebitamento dell'istante, riconducibili, per quanto attestato nella proposta di piano, alla determinazione di completare le rifiniture dell'immobile acquistato come abitazione principale ed al pressochè coevo venir meno della fonte di reddito, per quanto esigua, percepita dalla moglie;

considerata, in punto di legittimità e di verifica di fattibilità del piano, l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo;



evidenziato, in ordine alle contestazioni avanzate dai creditori *Deutsche bank* e *Compass banca s.p.a.*, che le stesse non siano fondate in ordine alla ravvisata non meritevolezza del debitore, posto che, per quanto appena detto, non ritiene il tribunale che le ragioni dell'indebitamento, riconducibili alla necessità di completare le rifiniture dell'immobile, siano assimilabili, in mancanza di ulteriori deduzioni, a condotte di colpa grave, mala fede o frode;

considerato, soprattutto, che l'alternativa liquidatoria, pure invocata da *Deutsche bank*, non si palesa maggiormente conveniente per i creditori chirografari (soddisfatti, col presente piano, in misura del 20%) ove si consideri che l'immobile principale del Crocco è cointestato alla moglie e, soprattutto, è gravato da ipoteca a favore di Unicredit, sicché, qualora si procedesse alla liquidazione del bene, *Deutsche bank* e *Compass banca*, in quanto chirografari, non incasserebbero verosimilmente nulla dalla vendita coattiva;

rilevato, nel contempo, che i terreni ed altro immobile in possesso del debitore risultano, dalla proposta di piano, di modestissimo valore e, a tal proposito, i creditori oppositori nulla hanno rilevato;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano presentato;

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 12 bis, 12 ter legge n. 3/2012**

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Crocco Andrea come da ultimo aggiornato a cura del gestore della crisi;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet di questo tribunale a cura del gestore.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 6.10.2022

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

